



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia di Cagliari

Regolamento comunale per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 62 del 28.11.2016

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli affidamenti contrattuali di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs n°50/2016.

Art. 2 – Divieto di frazionamento artificioso.

1. Nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti di valore economico dei contratti da affidare ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3 – Responsabile del procedimento

1. Le procedure di affidamento rientrano nell'esclusiva competenza del Responsabile del Servizio individuato in base all'ordinamento degli uffici e servizi dell'ente.
2. Il Responsabile di Servizio adotta tutti i provvedimenti rientranti nell'ambito di competenza fra cui individuazione delle esigenze (lavori, servizi o forniture) da soddisfare, determinazione a contrarre, valore netto dell'affidamento, redazione di bandi, capitolati, e ogni altro atto necessario.
3. Il Responsabile di Servizio nomina con provvedimento formale il responsabile unico di procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata nomina il Responsabile unico del procedimento coincide con il Responsabile di Servizio.

TITOLO II - Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro

Art. 4 – Procedure di affidamento diretto

1. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lettera, a) del D.Lgs. n. 50/2016 avvengono attraverso la "valutazione comparativa di offerte" richieste a due o più operatori economici.
2. Il numero degli operatori da invitare alla procedura di affidamento si articola, in base al valore dell'affidamento, come segue:
 - a) Importi da € 0,00 ad € 19.999,99: affidamento diretto con valutazione comparativa su almeno 2 preventivi;
 - b) Importi da € 20.000,00 ad € 39.999,99: affidamento diretto con valutazione comparativa su almeno 3 preventivi;
3. In caso di prodotti immediatamente disponibili sui mercati elettronici Consip o tramite altre centrali di committenza l'obbligo di comparazione fra più preventivi è assolto attraverso la scelta del prezzo più basso tra quelli risultanti dal catalogo o listino prezzi pubblicati nella piattaforma informatica.
4. La scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata dando dettagliatamente conto del possesso da parte degli operatori economici selezionati del possesso dei requisiti richiesti nella determinazione a contrattare, della rispondenza dell'offerte all'interesse perseguito pubblico perseguito, di eventuali caratteristiche migliorative offerte, della congruità del prezzo nonché del rispetto del principio della rotazione.
5. Nel caso di ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
6. L'invito alla procedura viene effettuato ordinariamente mediante "PEC" (posta elettronica certificata) o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile.

7. L'atto di invito alla procedura contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) Tipologia e genere dell'affidamento;
 - b) Valore del prezzo da porre a base di gara;
 - c) Criterio di aggiudicazione;
 - d) Termine per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi o forniture;
 - e) Prescrizioni tecniche (capitolato) delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
 - f) Requisiti di ordine generale ed eventuali requisiti speciali;
 - g) Eventuale cauzione definitiva;
 - h) Eventuali ulteriori elementi richiesti dalla tipologia di affidamento
8. L'offerta, da parte dell'operatore economico invitato, deve pervenire ordinariamente mediante "PEC" o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile.

Art. 5 – Gli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro (Iva esclusa) può avvenire tramite affidamento diretto.
2. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - a) tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - b) tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - c) continuità rispetto a una precedente prestazione affidata mediante una procedura comparativa di cui all'articolo precedente o mediante procedure ordinarie. comunque ripetibile una sola volta;
 - d) miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
3. Per la scelta dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di ricorso a centrali di committenza, soggetti aggregatori, albi o elenchi precedentemente costituiti.

Art. 6 - Scelta degli operatori negli affidamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro

1. Il Responsabile del procedimento individua gli operatori economici da invitare alla procedura di valutazione, tenendo conto dei principi generali, e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione nonché del disposto dell'articolo 31, comma 1 e degli articoli 45 e 46 del D.lgs n°50/2016.
2. Gli operatori economici, precedentemente invitati per qualsivoglia oggetto o genere di prestazioni, non possono essere invitati ad una nuova procedura se non decorsi almeno 6 mesi dalla data del precedente invito, sempreché siano esistenti e disponibili sul mercato ulteriori operatori economici.
3. L'invito a presentare offerta rivolto al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più rigoroso e stringente.
4. In aderenza all'articolo 30, comma 2, del D.lgs. n°50/2016, il Responsabile non può assumere decisioni dirette a limitare, in alcun modo, artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.
5. L'individuazione degli operatori da invitare deve essere formalizzata in un atto, sottratto all'accesso e secretato sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Su tale atto, il Responsabile deve espressamente autodichiarare, con separata sottoscrizione, l'assenza di eventuali propri conflitti di interesse, ai sensi dell'articolo 42 del Dlgs n°50/2016.

TITOLO III - Affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 e affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Art. 7 – Indagini di mercato ed elenchi di fornitori

1. L'affidamento di contratti di cui all'art. 36, comma 2, lettera, b) del D.Lgs. n. 50/2016 avviene mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se esistenti sul mercato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica www.acquistinrete.it di Consip o su altra piattaforma fornita dalla centrale di committenza SardegnaCAT e, se esistenti, da altri soggetti aggregatori.
3. Fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché degli obblighi di aggregazione e centralizzazione degli acquisti, il Comune può procedere autonomamente allo svolgimento di indagini di mercato o alla costituzione di elenchi di fornitori, suddivisi per categorie merceologiche ed eventualmente per importi.
4. L'indagine di mercato e la formazione di elenchi di fornitori è preceduta da apposito avviso pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi, riducibili fino a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza, su:
 - a) l'albo pretorio informatico e l'*home page* del sito internet istituzionale dell'ente;
 - b) la sezione "Amministrazione trasparente, sotto sezione "Bandi e contratti", del sito internet istituzionale dell'ente;
 - c) la sezione "Atti di soggetti esterni" del sito internet istituzionale della Regione Autonoma Sardegna in caso di importi contrattuali superiori a 10.000,00 euro.
5. L'avviso pubblico deve indicare i requisiti generali di moralità di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, gli eventuali requisiti speciali che gli operatori devono possedere e le modalità di selezione degli stessi sulla base di criteri definiti in modo oggettivo.
6. Le istanze di iscrizione degli operatori economici interessati agli elenchi di fornitori costituiti dall'ente possono essere presentate senza limitazioni temporali. L'ammissibilità dell'istanza di iscrizione è valutata dall'ente entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo comunale. L'aggiornamento dell'elenco ai fini dell'inserimento delle nuove iscrizioni è curato dall'ente con periodicità semestrale mentre le cancellazioni degli operatori avvengono immediatamente e comunque con cadenza mensile.

Art. 8 – Il confronto competitivo

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
2. La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. A tal fine gli operatori economici, precedentemente invitati per qualsivoglia oggetto o genere di prestazioni, non possono essere invitati ad una nuova procedura se non decorsi almeno 12 mesi dalla data del precedente invito, sempreché siano esistenti e disponibili sul mercato ulteriori operatori economici.

3. L'invito a presentare offerta rivolto al contraente uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avendo riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
4. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.
6. L'invito a presentare offerta contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa; d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - d) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - e) la misura delle penali;
 - f) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - g) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - h) il nominativo del RUP;
 - i) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - k) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice.
7. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP, assistito da un verbalizzante, o da una commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche.
8. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

TITOLO IV - Disposizioni comuni

Art. 9 – Pubblicità post gara

1. Effettuata la procedura comparativa e disposta l'aggiudicazione, il Responsabile, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, deve pubblicare ed aggiornare sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs n°33/2013, i seguenti dati:
 - a) Oggetto e modalità dell'affidamento;
 - b) Operatori economici invitati;
 - c) Numero delle offerte pervenute;
 - d) Nominativo dell'operatore economico aggiudicatario;
 - e) Importo dell'aggiudicazione.
2. Sono altresì pubblicati, nei successivi 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Art. 10 – Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, autenticata o non dall'ufficiale rogante del Comune, ovvero in caso di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 11 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs n° 50/2016), nonché le Linee-Guida od altri provvedimenti emanati dall'ANAC.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di avvenuta pubblicazione del medesimo sull'albo pretorio informatico, per una durata di 15 giorni consecutivi e successivamente all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare approvativa.